

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-30 del 05/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMAC - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Andrea Costa n. 51. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a concessionaria auto e autofficina sito in Comune di Cesena, Via Ascari n.165
Proposta	n. PDET-AMB-2017-49 del 05/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno cinque GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMAC - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Andrea Costa n. 51. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a concessionaria auto e autofficina sito in Comune di Cesena, Via Ascari n.165.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/09/2016 acquisita al Prot. Unione 36890 e da Arpa al PGFC/2016/14068, da COMAC - S.R.L., nella persona di Patrick Zani, in qualità di delegato dal Procuratore speciale Elena Carpeggiani tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Via Andrea Costa n.51, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a concessionaria auto e autofficina sito in Comune di Cesena, Via Ascari n.165, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 19/10/2016 Prot. Unione 41757, acquisita da Arpa al PGFC/2016/15329, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di documentazione a completamento;

Atteso che in data 11/11/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione a completamento richiesta, acquisita al Prot. Unione 44589 e da Arpa al PGFC/2016/16425;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, in data 19/12/2016 con Atto Prot. Com.le 127087/338, acquisita da Arpa al PGFC/2016/18504, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: " (...) vista l'allegata Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, datata 28

luglio 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Patrick Zani di Cesena (FC), ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico..(...) PRENDE ATTO di quanto dichiarato in merito all'impatto acustico.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 127087/338, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2016/ 18504;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**Allegato A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le n. 82969 del 22/11/2016 rilasciato dal Comune di Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **COMAC - S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2016 con cui si è disposta la proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae - Emilia -Romagna;

Richiamate

- le Determine n.DET-2016-507 del 24/06/2016 e n. DET-2016-732 del 29/09/2016 nonché la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale, al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;
- la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Dott.ssa Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COMAC - S.R.L.**, (C.F./P.IVA 00874930407) con sede legale in Comune di Forlì, Via Andrea Costa n. 51, **per l'insediamento adibito a concessionaria auto e autofficina sito in Comune di Cesena, Via Ascari n.165.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Milena Lungherini attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpaè, ad Hera S.p.A. e al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 21/09/2016 (PG N. 95466 del 23/09/2016) intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura e valutazione impatto acustico;

visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico PG N. 82969 del 22/11/2012 emessa dal Comune di Cesena;
- il parere Hera protocollo n. 127017 del 25/11/2016, acquisita dal Comune di Cesena al PG N. 120271 del 28/11/2016;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	COMAC S.R.L.
Ubicazione insediamento	VIA ASCARI N. 165
Destinazione d'uso insediamento	CONCESSIONARIA AUTO E AUTOFFICINA
Potenzialità insediamento	150 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	DISOLEATORE CON FILTRO A COALESCENZA
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CESENA, VIA CALCINARO

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali nella Fognatura nera “tipo A” provenienti dall'insediamento sopraindicato, è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 127017 del 25/11/2016 di seguito riportate:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio pezzi meccanici**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.

4) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

5) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

7) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

8) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

9) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

10) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

11) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune di Cesena si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente benestare per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.